



PROVINCIA  
DI LODI

## Provincia di Lodi

---

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 359 / 2021

Lodi 31-03-2021

**OGGETTO: EAL COMPOST SRL (P.IVA 12220770155) CON SEDE LEGALE IN VIA COLLE EGHEZZONE, 5 IN COMUNE DI LODI. IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI MEDIANTE TRATTAMENTO BIOLOGICO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI UBICATO IN COMUNE DI TERRANOVA DEI PASSERINI (LO), VIA MATTEI, 1. RIESAME DELL'AIA CON VALENZA DI RINNOVO PER ADEGUAMENTO ALLE BAT CONCLUSION COMMON WASTE TREATMENT (CWT), AI SENSI DELL'ART. 29-OCTIES, E CONTESTUALE MODIFICA SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART. 29- NONIES DEL D.LGS. 152/2006.**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA 1 TECNICA

**Attesa** la propria competenza derivante dalla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/901/2019 del 30/09/2019;

**Visti:**

- Il d.lgs. 152/2006 e s.m.i.: "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte Seconda;
- Il d.lgs. 387/2003 e s.m.i.: "*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*";
- il D.M. n. 10/09/2010: "*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*" e precisamente la parte III, punto 13.1, lettera j);
- Il d.lgs. 28/2011: "*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30CE*";
- la d.g.r. n. IX/3298 del 18/04/2012: "*Linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (FER) mediante recepimento della normativa nazionale in materia*";
- la L.R. 26/2003 "*Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche*";
- L.R. 24/2006: "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*";
- il d.lgs. 46/2014: "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativo alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione dell'inquinamento)*";
- la "*Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione*" del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei

rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio;

- il D.M. 104 del 15 aprile 2019: *“Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*
- La d.g.r. n. X/5065 del 18/4/2016 *“Indirizzi per l’applicazione del D.M. n. 272 del 13 novembre 2014 ‘Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;*
- La d.g.r. n. 2970/2012: *“Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l’esercizio uniforme e coordinato dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA)”;*
- La d.g.r. n. 19461/2004: *“Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all’esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, Revoca parziale delle dd.gg.r n. 45274/99, 48055/00 e 5964/01”;*
- d.g.r. 3398 del 20.7.2020: *“Indirizzi per l’applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del parlamento Europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2018) 5070] nell’ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)”;*
- La Delibera del Consiglio SNPA Seduta del 06.02.2020. Doc. n. 62/20: *“Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste di cui all’art.184 ter comma 3 ter del D.lgs.152/2006.”*
- la Legge 241/90 e s.m.i. ;

**Premesso** che:

- Eal Compost Srl è autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto di trattamento e recupero di rifiuti (mediante digestione anaerobica e compostaggio) derivanti da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (FORSU) unitamente a scarti vegetali per la produzione di compost e di biogas, destinato alla produzione di energia elettrica e di biometano;
- Tale attività è autorizzata con determinazione dirigenziale della Provincia di Lodi n. REGDE/807/2018 del 10/10/2018 rilasciata ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 387/2003 e del Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006 in quanto assoggettata ad AIA per l’attività 5.3-b: *“Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico”;*

**dato atto** che Eal Compost Srl ha depositato istanza sul portale regionale [www.procedimenti.servizirl.t](http://www.procedimenti.servizirl.t) (identificativo FERA14236 (prot. prov. n. 7690 del 12.3.2020) finalizzata ad apportare le seguenti modifiche all’assetto tecnologico dell’impianto:

1. installazione di una sezione di upgrading del biogas finalizzato alla produzione di biometano da immettere nella rete di distribuzione
2. installazione del quarto digestore anaerobico
3. incremento del quantitativo di rifiuti non pericolosi alimentati alla fase di digestione anaerobica (da 34.000 t/anno a 55.000 t/anno)

**richiamata** la nota provinciale n. prot. 12614 del 12.5.2020 a riscontro dell’istanza di cui sopra;

**ritenuto opportuno**, per necessità legate alle tempistiche di realizzazione dell'impianto di upgrading e in accordo con il proponente, procedere ad evadere separatamente la sola istanza per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di upgrading con il rilascio con determinazione n. REGDE/825/2020 del 9/10/202;

**richiamata** la nota provinciale n. prot. 28003 del 2.10.2020 con la quale è stato comunicato l'avvio del procedimento con contestuale indizione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della L.241/1990 con specifico riferimento alla valutazione delle richieste di modifica avanzate dal Gestore di cui ai precedenti punti 2 e 3;

**ritenuto opportuno** procedere contestualmente al riesame dell'AIA in capo alla Società per adeguamento alle BAT Conclusions CWT (WasteTreatment di cui alla Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10.8.2018;

**richiamato** il contenuto dei verbali delle sedute tenutesi nei giorni 5.11.2020 e 28.1.2021;

**preso atto** della documentazione trasmessa dal proponente e acquisita agli atti del procedimento in data 10.9.2020 (prot. Prov. n. 25235), 9.12.2020 (prot. Prov. n. 35788), 26.1.2021 (prot. Prov. n. 9239);

**viste** inoltre le seguenti ulteriori determinazioni espresse dagli enti interessati dal procedimento, che integrano l'istruttoria tecnica e amministrativa e i cui contenuti sono recepiti nel presente provvedimento:

- U.O. 4 – Tutela e valorizzazione dell'ambiente della Provincia di Lodi: rammenta che a seguito dell'emanazione della d.g.r. 3398 del 20.7.2020 si invita la Società a rivedere il proprio Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti secondo le indicazioni fornite nella medesima d.g.r.; il protocollo aggiornato dovrà essere conservato presso l'installazione e reso disponibile per la verifica da parte degli organi tecnici di controllo e/o al momento delle visite ispettive da parte delle Autorità di controllo;
- U.O. 3 – Costruzione e gestione delle strade provinciali della Provincia di Lodi: nota del 22.1.2021 in cui si comunica che l'intervento risulta compatibile con l'esercizio della rete stradale provinciale;
- Aeronautica militare: con nota n. M\_D AMI001 REG2020 0017728 15-10-2020 (prot. Prov. n. 29393) conferma il Nulla Osta demaniale già emanato con Foglio N. 28003 datato 02/10/2020;
- Comando Militare Esercito Lombardia: nota M\_D E24409 REG2020 08-10-2020 (prot. Prov. n. 28623)
- Comando Marittimo Nord: con nota n. M\_D MARNORD0027316 del 23.10.2020 (prot. Prov. n. 30357) comunica che nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza;
- MIBACT – Soprintendenza Archeologia, belle arti, e paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova: con nota n. 8080 del 3/11/2020 (in atti al n. prot. Prov. 31620) esprime, per quanto attiene il profilo archeologico, parere di massima favorevole purché con riguardo alle opere necessitanti scavi e movimenti di terra, la ditta appaltatrice dei lavori sia richiamata all'ottemperanza del disposto ex art. 90 del d.lgs. 42/2004) Codice dei Beni culturali e del Paesaggio) in materia di rinvenimenti archeologici fortuiti, i quali andranno segnalati immediatamente al competente Ufficio per gli interventi conseguenti, pena le sanzioni previste dal predetto Decreto Legislativo e dell'art. 733 del CP;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: il Comandante, intervenuto alle riunioni della conferenza di servizi, conferma che l'installazione è in possesso di autorizzazione antincendio e rammenta che qualsiasi modifica dell'attività rispetto alla situazione autorizzata deve essere regolarizzata con le procedure previste dalla normativa vigente;
- 2i Rete Gas SpA: da atto che risulta in essere un preventivo per la connessione alla rete gas che è ancora da approvare; la Società informa a tal proposito che avrebbe provveduto ad approvare il preventivo e a perfezionare gli adempimenti connessi;

- ARPA Lombardia, Dipartimento di Lodi-Pavia: con nota in atti prov. n. 31708 del 4/11/2020, n. prot. 2291 del 26.1.2021 e n. prot. 3771 del 5.2.2021 si è espressa in relazione al piano di monitoraggio e controllo;

**tenuto conto** delle conclusioni della Visita Ispettiva di ARPA di cui alla relazione finale del 21.12.2020 prot. ARPA 181528 del 24.12.2020 (prot. Prov. n. 38002), i cui contenuti vengono recepiti nel procedimento di riesame con le seguenti precisazioni:

- In relazione alla *Proposta per l'Autorità Competente* avanzata da ARPA e consistente nell'inserimento nel Piano di Monitoraggio (PdM) per i rifiuti costituiti da FORSU e fanghi anche il parametro IRDP, stante l'assenza di ARPA alle riunioni e considerata la necessità di acquisire chiarimenti in ordine alla modalità di esecuzione di tale monitoraggio, si ritiene opportuno che l'azienda presenti le proprie controdeduzioni entro 90 giorni dalla notifica del presente provvedimento;
- in relazione a quanto sopra si provvederà ad attivare, entro i successivi 60 giorni, un apposito tavolo di confronto l'Autorità competente, ARPA e il Gestore dell'installazione per discutere l'eventuale integrazione del PdM;
- si conferma l'indicazione di ARPA circa la misurazione della portata annua degli scarichi meteorici S1 e S2 (preferibilmente non stimata ma misurata): in occasione del tavolo di cui sopra possono essere discusse le controdeduzioni già avanzate dal Gestore nell'ambito della conferenza di servizi;
- si recepisce quanto dichiarato dal Gestore in merito all'applicazione della BAT 17 per la prevenzione delle emissioni del rumore dal momento che dichiara che è già presente un programma di manutenzione degli impianti e delle strutture che ne garantisce il corretto funzionamento e la migliore performance anche dal punto di vista acustico, anche in considerazione del fatto che pressoché tutti gli impianti sono posizionati all'interno di capannoni e/o strutture tamponate; la BAT 17 si ritiene pertanto applicata;

**dato atto** che l'allegato tecnico redatto a conclusione dell'iter istruttorio contiene le condizioni di esercizio dell'impianto in oggetto e costituisce parte integrante del presente provvedimento;

**dato atto** altresì che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
- l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;
- l'allegato Tecnico comprende il Piano di Monitoraggio e Controllo la cui attuazione è a carico del Gestore secondo le modalità e la frequenza indicate nel "Quadro F";
- l'ente preposto al controllo del rispetto delle condizioni dell'AIA è l'ARPA Lombardia secondo quanto stabilito dall'art. 29-decies comma 3 del d.lgs. 152/2006;

**evidenziato** che l'installazione ha conseguito la certificazione ISO:14.000 (oltre che ISO 9000) in data 19.7.2019, valido fino al 2022, pertanto la scadenza del provvedimento di riesame AIA emesso a fronte del presente procedimento sarà di 12 anni, a meno di pubblicazione di nuove BAT Conclusioni o modifiche normative che rendessero necessario un riesame prima della suddetta scadenza;

**rilevato** che l'ammontare della garanzia finanziaria che deve essere prestata a favore di questo Ente per l'attività di gestione rifiuti, a fronte della certificazione ambientale ISO EN 14001 ed in applicazione dell'art. 3 del Decreto Legge 26 novembre 2010 n. 196 che prevede la riduzione del quaranta per cento dell'importo della garanzia finanziaria, è pari ad € 92.939,42 ed è relativo a:

- messa in riserva (R13) di 4.770 m<sup>3</sup> di rifiuti non pericolosi (l'importo è stato ridotto nella

misura del 10% in quanto i rifiuti sono avviati a recupero entro 6 mesi),

- operazioni di recupero (R3) di 64.000 t/a di rifiuti non pericolosi;

**evidenziato che** l'eventuale modifica o assenza di variazione dell'importo da garantire ai sensi del DM 10/9/2010 a garanzia della dismissione dell'impianto deve essere attestata da dichiarazione asseverata sottoscritta da tecnico abilitato iscritto ad un albo professionale;

**rammentato** che entrambe le polizze devono in ogni caso essere aggiornate con l'indicazione degli estremi del presente atto e con la nuova data di scadenza;

**rilevato** che la Società ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori in data 9.9.2020;

**considerato** che :

- in data 28/8/2020 è stata inserita nella Banca Dati Nazionale Antimafia la richiesta di comunicazione antimafia, e che la stessa risulta, alla data di emanazione del presente provvedimento, ancora in istruttoria;
- a tale proposito in data 30/9/2020 (prot. prov. n. 27492) e 7/10/2020 (prot. prov. n. 28355) sono pervenute le autocertificazioni previste nei casi di cui all'art. 89 del d.lgs. 159/2011 da parte dei soggetti che rappresentano la società;

**dato atto** che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa per la scrivente Amministrazione;

**attestata** sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

**fatti salvi** gli eventuali diritti di terzi;

## D E T E R M I N A

sulla base delle premesse, che si intendono qui integralmente riportate,

1. di stabilire che il presente atto costituisce determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/1990, svolta in forma simultanea e modalità sincrona come indicato nelle premesse, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e servizi pubblici interessati al rilascio del provvedimento di cui al punto 1 e 2;
2. di rilasciare alla società Eal Compost Srl (P.IVA 12220770155) con sede legale in via Colle Eghezzone, 5 Lodi e impianto produttivo ubicato in comune di Terranova dei Passerini (LO), via Mattei 1, il riesame con valenza di rinnovo per adeguamento alle BAT Conclusion Common Waste Treatment (CWT) ai sensi dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 dell'autorizzazione integrata ambientale (attività 5.3-b) per la costruzione ed esercizio di un impianto di trattamento biologico di rifiuti non pericolosi con produzione di compost, e biometano;
3. di stabilire che il presente provvedimento costituisce modifica sostanziale dell'autorizzazione unica ai sensi del d.lgs. 387/2003 e dell'art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 consistente in:
  - installazione del quarto digestore anaerobico
  - incremento del quantitativo di rifiuti non pericolosi alimentati alla fase di digestione anaerobica (da 34.000 t/anno a 55.000 t/anno)
4. di dare atto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 per il compost e il biometano, così come sono indicati nel paragrafo B.5 dell'allegato tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di rammentare che il gestore del complesso IPPC è tenuto a rispettare i suddetti criteri e che, prima della commercializzazione degli "End of Waste", deve predisporre la *dichiarazione di conformità* ai sensi del D.P.R.445/2000 da conservare presso il sito produttivo a disposizione per eventuali controlli;

6. le opere siano realizzate, per quanto non previsto dal presente atto, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 380/2001, nonché agli strumenti urbanistici approvati e a quelli adottati, al regolamento edilizio vigente e alle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

7. di stabilire che il termine per l'inizio dei lavori decorre dalla data di rilascio del presente provvedimento che annulla e sostituisce i precedenti atti e pertanto, in applicazione dell'art. 15 del DPR 380/2001, il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno e il termine per la conclusione non può superare tre anni dall'inizio dei lavori;

8. di stabilire, che la Società comunichi alla Provincia di Lodi, al Comune dei Passerini e ad ARPA Lombardia territorialmente competente:

- la data di inizio e di conclusione dei lavori da rendersi ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. per le opere/manufatti ancora da realizzare;
- la data della prima immissione del biometano nella rete di distribuzione 2i Rete Gas;

9. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento decorre dall'accettazione delle polizze fideiussorie da parte della Provincia di Lodi come meglio specificato nei successivi punti 10 e 11;

10. deve essere presentata nuova polizza di € 92.939,42 per un periodo di 12 +1 anno ai sensi della d.g.r. 19461/2004 recante gli estremi e le tempistiche connesse al rilascio del presente atto entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso;

11. di stabilire che la polizza fideiussoria a garanzia della dismissione dell'impianto previsto dal DM 10/9/2010 deve essere aggiornata con gli estremi del presente atto e con i costi di dismissione ricalcolati, da trasmettere mediante dichiarazione asseverata sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte di un tecnico abilitato iscritto ad albo professionale;

12. di rammentare che:

- ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all'allegato IX alla parte seconda del d.lgs. 152/2006 così come aggiornato dall'art. 26, del d.lgs. 46/2014;
- l'AIA non sostituisce ulteriori atti di competenza comunale in relazione alle norme disciplinanti la salute pubblica, l'igiene, l'edilizia, l'urbanistica, ecc. necessari ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto e dell'attività, nonché atti di altre autorità;

13. di far presente che ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 9 dell'art.29-octies del titolo III bis della parte seconda del d.lgs.152/2006:

comma 1: *"l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni"*;

comma 2: *"il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione. omissis..."*;

comma 3: *"il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:*

- a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione

*Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;*

*b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione”*

comma 4: *“Il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4”;*

comma 9: *“Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma e' successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione e' effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame”;*

14. di far presente che, così come previsto dal comma 5 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006, nei casi di cui al comma 3, lettera b) del medesimo articolo la domanda di riesame deve essere comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza di tale termine l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art. 29-octies del d.lgs. 152/2006 s.m.i., fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

15. di rammentare che nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro 30 giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'autorizzazione integrata ambientale;

16. di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico nei casi previsti dall'art. 29-octies, comma 4 del d.lgs. 152/2006;

17. di rammentare altresì che l'esercizio dell'attività di cui al presente provvedimento è subordinato al rispetto di quanto determinato dagli Enti che hanno preso parte ai lavori della conferenza di servizi nei termini e alle condizioni indicate in premessa oltre che al rispetto dei termini, delle prescrizioni e degli adempimenti indicati nell'Allegato Tecnico che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente alle tavole allegate:

Tavola 2 – Disposizione funzionale aree

Tavola 3 – Punti di scarico e punti di emissione

18. di disporre che, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del d.lgs.152/2006, così come modificato dal d.lgs. 46/2014, la Società svolga specifici controlli almeno una volta ogni dieci anni per il suolo, a partire dalla data di emanazione dell'AIA vigente, o comunque, in caso di cessazione dell'attività, prima della scadenza naturale dell'AIA, contemporaneamente alla cessazione dell'attività, e secondo modalità concordate con ARPA Lombardia;

19. di stabilire che in caso di inosservanza delle prescrizioni troveranno applicazione anche le sanzioni di cui all'art. 44 del d.lgs. 28/2011;

20. di stabilire che la cessazione dell'attività dell'impianto deve avvenire in conformità a quanto stabilito al paragrafo E.9 dell'allegato tecnico, integrato con il Piano di Dismissione e Demolizione e la rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente ai sensi dell'art. 12, comma 4 del d.lgs. 387/2003

21. copia del presente atto, completo degli allegati, deve essere conservato presso l'insediamento produttivo e tenuta a disposizione degli Enti di controllo;

22. di far presente, che qualora l'esito della comunicazione del Ministero dell'Interno, viste le risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia, fosse positiva

la scrivente Amministrazione provvederà immediatamente alla revoca dell'autorizzazione rilasciata con il presente provvedimento;

23. di disporre che il presente atto venga comunicato a mezzo pec ai seguenti destinatari:

- Eal Compost Srl.
- Comune di Terranova dei Passerini(LO)
- ARPA della Lombardia
- ATS Città Metropolitana
- 2i Rete Gas SpA
- Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Cremona, Lodi e Mantova
- E - Distribuzione
- Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni
  - Direzione Generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari – Div. VIII - Sezione UNMIG Italia Settentrionale
  - Direzione Generale per le attività territoriali – Div. V – ispettorato territoriale Lombardia– Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie
- Aeronautica Militare – Comando I Regione Aerea
- Comando in capo del Dipartimento M.M. dell'Alto Tirreno
- Comando Militare Esercito "Lombardia" Milano

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data

IL DIRIGENTE DELL'AREA I TECNICA

*Ing. Alessandro Farnè*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)*